

L.R. MARCHE 11 luglio 2006, n. 9 ⁽⁴⁾ (ART.34).

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Art. 34

Offerta del servizio di alloggio e prima colazione ⁽⁹¹⁾.

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata ⁽⁹²⁾.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale ⁽⁹³⁾.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
- 4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate ⁽⁹⁴⁾.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

(91) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(92) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

(93) Con *Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378* sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.

(94) Comma aggiunto dall'*art. 40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.